



Le SSD imprese sociali

mercoledì 7 settembre 2022, ore 18.00

Francesca Colecchia – Arsea srl

In collaborazione con





I temi del giorno

- Le tipologie di organizzazioni sportive
- Le SSD possono essere imprese sociali?
- Cosa significa essere impresa sociale?
- Gli elementi identificativi di una impresa sociale
- I vincoli gestionali dell'impresa sociale
- La disciplina fiscale delle imprese sociali ed il rapporto con la normativa fiscale delle SSD

Le tipologie di organizzazioni sportive

Disciplina attuale contenuta nell'art. 90 della Legge 289/2002	Disciplina contenuta nel DLgs 36/2021	Disciplina contenuta nel correttivo al DLgs 36/2021	Le imprese sociali nel DLgs 112/2017
<p>Possono assumere una delle seguenti forme:</p> <p>a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;</p> <p>c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.</p>	<p>Possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:</p> <p>a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;</p> <p>c) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.</p>	<p>Possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:</p> <p>a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;</p> <p>c) <u>costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI.</u></p>	<p>Tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività</p>

Le SSD possono essere imprese sociali?

«Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili». (art. 6 DLgs 36/2021).

La versione del citato art. 6 del DLgs 36/2021 secondo il correttivo prevede che

*“2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente decreto **limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.**”*

Cosa significa essere impresa sociale? Gli elementi identificativi.

1) Devono esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche	Turismo sociale, culturale o religioso	tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio	educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
Tutela dell'ambiente	formazione universitaria e post-universitaria	ricerca scientifica di particolare interesse sociale	radiodiffusione sonora a carattere comunitario	servizi strumentali alle imprese sociali/ETS resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o ETS
interventi e servizi sociali	prestazioni socio-sanitarie	interventi e prestazioni sanitarie	cooperazione allo sviluppo	Commercio equo e solidale
servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone	riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata	accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti	microcredito	formazione extra-scolastica
agricoltura sociale	alloggio sociale			

Cosa significa svolgere in via principale una attività di impresa di interesse generale?

«Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

- a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;*
- b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia».*



Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2021 – adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – ha definito i criteri della prevalenza che non si applicano in ogni caso alle coop sociali. *«1. Ai fini del computo della percentuale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, non sono considerati ne' al numeratore ne' al denominatore del rapporto i ricavi relativi a:*

- a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;*
- b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;*
- c) sopravvenienze attive;*
- d) contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.*

3. Nell'ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività d'impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse, l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.

Cosa succede se non si svolge in via principale una attività di impresa di interesse generale?

È necessario:

- effettuare, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio una segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ente di rappresentanza a cui eventualmente l'impresa sociale aderisce. Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa effettuano la segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione di rappresentanza a cui eventualmente aderiscono;
- rispettare nell'esercizio successivo un rapporto tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi, calcolati sulla base dei criteri della prevalenza, che sia superiore al 70%, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente.

L'impresa sociale che non espleta tali adempimenti:

- a) se cooperativa perde la qualifica di impresa sociale restando solo cooperativa;
- b) se impresa sociale diversa dalla cooperativa, il Ministero del Lavoro con decreto dichiara la perdita della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ma anche **la devoluzione del patrimonio residuo** nei termini ivi previsti.

Quali attività può svolgere una SSD quando è anche impresa sociale?

Disciplina attuale contenuta nell'art. 90 della Legge 289/2002	Disciplina contenuta nel DLgs 36/2021	Disciplina contenuta nel correttivo al DLgs 36/2021
<p>Nell'oggetto sociale deve essere indicata l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;</p>	<p>Nell'oggetto sociale deve essere indicato <i>«l'esercizio <u>in via stabile e principale</u> dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica».</i></p> <p><i>«1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»</i></p>	<p><i>“1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, <u>il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto».</u></i></p>

Cosa significa oggi essere senza scopo di lucro per una SSD?

1) **ai fini della qualificazione come ASD/SSD:** previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette (art. 90 L. 289/2002);

2) **ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali:** è necessario a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si applica in via analogica l'art. 10 del DLgs 460/1997 ai sensi del quale «Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il 2° grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del DPR 645/1994, e dal DL 239/1995, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Cosa significa oggi essere senza scopo di lucro per una IMPRESA SOCIALE?

L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2015;*
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);*
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;*
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;*
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

L'assenza di scopo di lucro attenuata per le IMPRESE SOCIALI

L'impresa sociale può...

- 1) rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile;
- 2) ripartire ai soci ristorni correlati ad attività di interesse generale, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica;
- 3) può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
 - a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.



PROBLEMA

La destinazione del 50% degli utili e avanzi di gestione annuali implica conseguenze sotto il profilo fiscale: in questo caso infatti l'utile, non essendo destinato a riserva, concorre alla formazione del reddito imponibile

Cosa significa domani essere senza scopo di lucro per una SSD?

Cosa prevede il Decreto Legislativo 36/2021?

«1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, **si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.**

3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del codice civile **è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.»**



PROBLEMI

- 1) questa definizione di assenza di scopo di lucro è compatibile con la nozione di «assenza di scopo di lucro» per accedere alla Legge 398/1991 e alle agevolazioni sulle imposte indirette che richiedono tale requisito (es: accise)?
- 2) ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte dirette è in ogni caso necessario rispettare i vincoli dell'art. 148 del TUIR per cui il rimborso delle quote ai soci non può essere rivalutato e gli utili non possono essere destinati ad aumento gratuito del capitale sociale!

Cosa significa domani essere senza scopo di lucro per una SSD se viene approvato il correttivo?

Cosa prevede il correttivo al Decreto Legislativo 36/2021?

Si intendono incentivare gli operatori, diversi dalle cooperative a mutualità prevalente, che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, garantendo loro la possibilità di destinare una quota inferiore all'80%, in luogo del 50%, degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Permangono i problemi applicativi delle agevolazioni fiscali nel caso in cui si esercitino queste opzioni

Esercitano le attività di interesse generale «per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

Non sono intervenuti provvedimenti che chiariscono le nozioni di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ma da una interpretazione letterale si deduce che debbano coesistere tutte e tre le condizioni.

Per finalità civiche vi possono rientrare le finalità proprie delle persone impegnate in attività di volontariato e/o che adottano comportamenti che rispondono alle esigenze della collettività. Ad esempio una SSD sportiva potrebbe incentivare il car sharing e realizzare così finalità civiche o potrebbe incentivare politiche del riutilizzo attraverso il banchetto delle scarpe da ginnastica in buono stato.

Per finalità solidaristiche si intendono le finalità non mutualistiche. Vi potrebbero rientrare le iniziative gratuite aperte alla collettività.

L'attività sportiva è senza dubbio di utilità sociale per l'impatto sull'educazione e sulla salute dei partecipanti.

Adottano modalità di gestione responsabili e trasparenti favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività

- «1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.*
- 2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.*
- 3. Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2.*
- 4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:*
 - a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;*
 - b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.*
- 5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.»*



Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2021 recante l'adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale

Quali soggetti non possono acquisire la qualifica di impresa sociale?

- 1) le società costituite da un unico socio persona fisica;
- 2) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- 3) gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati;
- 4) i soggetti sottoposti ad attività di direzione e coordinamento o controllo da parte di società unipersonali (con socio persona fisica), gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche. Le decisioni assunte in violazione di tale divieto sono annullabili e possono essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



La specificità delle cooperative sociali

«Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1»

Lo statuto della SSD impresa sociale

Si ritiene necessario implementare nello statuto sia i requisiti delle SSD che delle imprese sociali con la consapevolezza che prevalgono le seconde sulle prime. Lo statuto dell'IMPRESA SOCIALE deve indicare nella descrizione dell'oggetto sociale attività di interesse generale tipizzate dal Decreto (con una relativa esemplificazione secondo le indicazioni di prassi) e deve rinviare all'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 del DLgs 112/2017.

Questa la disciplina delle SSD in prospettiva secondo il DLgs 36/2021:

«1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.»

Il correttivo integra con:

“1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.”

Gli organi della SSD impresa sociale: l'organo di controllo

La disciplina della SSD	La disciplina dell'impresa sociale (DLgs 112/2017)
<p>Non vengono previsti vincoli particolari, è necessario rispettare quanto previsto dal codice civile.</p> <p>Ad esempio nel caso di SSD costituita nella forma della SRL la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi, ha superato almeno uno dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Attivo patrimoniale: euro 4.000.000;- Ricavi: euro 4.000.000;- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. <p>La nomina del Collegio sindacale è inoltre sempre obbligatoria se la società:</p> <ul style="list-style-type: none">- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. <p>L'obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti/parametri.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Gli organi della SSD impresa sociale: l'organo di revisione

	Il Decreto Legislativo 112/2017
	Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

I requisiti degli amministratori della SSD impresa sociale

Art. 90 della Legge 289/2002	DLgs 36/2021 art. 11 (non interessato dal correttivo)	Il DLgs 112/2017
<p>È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva</p>	<p>E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.</p>	<p>L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.</p>

Il rapporto con i soci nelle SSD e nelle imprese sociali

Art. 148 del TUIR

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

Agenzia delle Entrate Circolare 18/2018 «*le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell'articolo 148 del TUIR.*»

Decreto Legislativo 112/2017

1. Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

2. Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati.

La presenza di volontari nelle imprese sociali e nelle cooperative sociali

Il ruolo del volontariato viene valorizzato nella vita di tutti gli enti del terzo settore ma con una diversa attenzione nel mondo dell'impresa sociale e della cooperazione sociale. Se per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la loro presenza è essenziale, per il mondo delle imprese sociali la loro presenza è valorizzata ma con un ruolo secondario e complementare rispetto a quello dei lavoratori.

Volontari nelle imprese sociali	Volontari nelle cooperative sociali
<p><i>“nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.</i></p> <p><i>2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.”</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. i soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci: si ritiene però che anche le cooperative sociali siano chiamate ad attivare il registro dei volontari; 2. il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci; 3. ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi/norme di legge in materia di lavoro, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 4. ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, in conformità con quanto previsto per la generalità dei volontari dal Codice del terzo settore; 5. nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del DLgs 112/2017- da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti; 6. le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri assicurativi e rimborsi spese.



La tutela del lavoro nelle imprese sociali

1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.



L'impresa sociale e il bilancio sociale

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Le SSD IMPRESE SOCIALI potranno applicare l'art. 148 del TUIR?

L'art. 90 della Legge 289/2002 prevede che «1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro».

Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circolare 18/2018) *«solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore potranno continuare ad avvalersi della previsione di decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR. Tale previsione, infatti, continuerà a trovare applicazione nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro anche dopo le modifiche che diverranno operative a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del CTS. Diversamente, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore non potranno più essere destinatarie della previsione di decommercializzazione prevista dall'articolo 148, comma 3, del TUIR.»*

Si segnala sul punto la posizione di parte della dottrina che ritiene viceversa ancora applicabile alle società sportive dilettantistiche imprese sociali il menzionato art. 148 del TUIR perché la sua disapplicazione è espressamente prevista solo all'interno del CTS e non anche nel DLgs 112/2017.

*Alle imprese sociali però si applica l'art. 18 del DLgs 112/2017 ai sensi del quale «1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15, nonché **le somme destinate ad apposite riserve** ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.*

2. Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1».

Risulta pertanto imponibile qualsiasi forma di distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale, nei limiti delle variazioni ISTAT. È consentito l'utilizzo di dette riserve a copertura di perdite e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non vengano distribuiti utili fino a quando le riserve non sono state ricostituite. Le ipotesi di detassazione degli utili operano anche con riferimento agli utili e avanzi di gestione che derivino dallo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale (Relazione Illustrativa al DLgs. n. 112 del 2017).



Le SSD imprese sociali potranno applicare il regime di cui alla Legge 398/1991?

C'è chi dice SI	C'è chi dice NO (Agenzia delle Entrate Circolare 18/2018)
<p>La disapplicazione della Legge 398/1991 agli ETS è espressamente contemplata esclusivamente nel CTS e non anche nel DLgs 112/2017 (si rileva però che il DLgs 112/2017 rinvia alle norme contenute nel CTS).</p>	<p>«il Codice del Terzo settore, in relazione al regime di cui alla legge n. 398 del 1991, prevede, da un lato, la disapplicazione di detto regime per gli enti del Terzo settore» ma solo a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui i nuovi regimi fiscali introdotti dal CTS saranno autorizzati dalla Commissione europea. Ne consegue che «successivamente a tale termine, il regime di cui alla legge n. 398 del 1991:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non potrà più trovare applicazione in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore iscrivendosi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;(...) - continuerà a trovare applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore.»



Urge un chiarimento di prassi. L'approvazione del correttivo al DLgs 112/2017 da ultimo con il Decreto semplificazioni 2022 potrebbe facilitare interventi chiarificatori da parte dell'Agenzia delle Entrate anche se su questo aspetto si è già espressa



SPORT e IVA: un futuro ancora incerto

La disciplina attuale	Art. 1 - comma 683 Legge del 30/12/2021 n. 234 operativo dal 1/1/2024
<p><i>L'art. 90 della Legge 289/2002 prevede che «1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro».</i></p> <p>Per le associazioni di promozione sociale enti non commerciali non si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi <u>effettuate in conformità alle finalità istituzionali ai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - soci, associati o partecipanti - associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, - dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali 	<p>Viene abrogata quella parte dell'art. 4 del DPR IVA e introdotta l'esenzione IVA nei seguenti termini:</p> <p><i>“le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.</i></p> <p>La riforma pone pertanto due aspetti problematici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) è necessario dimostrare che l'offerta di servizi sportivi non provochi distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA, prova diabolica; 2) <u>la riforma non menziona tra i destinatari del beneficio le società sportive dilettantistiche.</u> <p>L'emendamento non riprende neppure la formulazione della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 il cui art. 132 prevede che <i>“1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica”.</i> La formulazione della norma esclude quindi irragionevolmente le SSD, le imprese sociali e altri eventuali soggetti che senza fini di lucro possono promuovere attività sportive quando l'art. 133 della Direttiva consente il ricorso all'agevolazione alla sola condizione che il contribuente non abbia per fine la ricerca sistematica del profitto.</p>

Le SSD IMPRESE SOCIALI e l'IVA nei servizi non sportivi

E' in ogni caso opportuno verificare se sia possibile applicare – caso per caso – il regime di esenzione:

- l'impresa sociale potrebbe accedere all'esenzione IVA con riferimento a *«le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo»* qualora si qualificano come “**enti aventi finalità di assistenza sociale**” in ragione delle attività oggettivamente svolte (Corte di Cassazione sentenza 30975/2021). In senso contrario Agenzia delle Entrate (Interpello n. 475/2021) secondo la quale la scelta di aver sostituito la locuzione «ONLUS» con gli «enti del Terzo settore di natura non commerciale» esprime la volontà del legislatore di escludere dal beneficio tutti gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali, per definizione enti di carattere commerciale;
- l'impresa sociale potrebbe accedere all'esenzione IVA con riferimento alle singole **prestazioni educative** nella misura in cui possa qualificarsi come «istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni» alla luce però delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria invocata di recente dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 393 del 27/7/2022.

Le SSD cooperative sociali e l'IVA nei servizi non sportivi

IVA al 5% (ex Parte II-bis nella Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633, n. 1) relativamente ai servizi resi da cooperative sociali e loro consorzi aventi ad oggetto:

- prestazioni di **diagnosi, cura e riabilitazione** rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (n. 18);
- prestazioni di **ricovero e cura** rese da enti ospedalieri o cliniche e case di cura convenzionate e da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, e le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (n. 19);
- **prestazioni educative** dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese quelle relative ad alloggio, vitto e fornitura di libri e materiali didattici (n. 20);
- **prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani** e simili, colonie marine, montane e campestri e alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (n. 21);
- **prestazioni socio-sanitarie**, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili (n. 27-ter) rese in favore di specifiche categorie di soggetti (circolare n. 31/E del 15 luglio 2016) ossia *“gli anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”*. Si intendono tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, specificando che esse comprendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 502/1992).

Gli incentivi agli investimenti alle imprese sociali costituite in forma di società

Chi investe nel capitale sociale di società – incluse cooperative e fondazioni abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale – che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni a condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno 5 anni, pena la decadenza integrale dal beneficio con versamento anche degli interessi legali

Soggetti passivi IRES	Persone fisiche
Deduzione del 30%	Detrazione del 30%
Investimento massimo € 1.800.000	Investimento massimo € 1.000.000
Vincolo: mantenimento partecipazione per 5 anni	Vincolo: mantenimento partecipazione per 5 anni



Gli incentivi alle erogazioni liberali (art. 83 CTS) alle imprese sociali – incluse le coop sociali – ma escluse quelle costituite in forma societaria

Soggetti passivi IRES	Persone fisiche
<p>Deducibilità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro o in natura erogate. Qualora la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare</p>	<p>Possono alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dedurre l'erogazione liberale nelle stesse forme indicate per i soggetti passivi IRES; b) detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% (35% se ODV) dell'erogato per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione in denaro è possibile solo se effettuata con modalità tracciabili

